

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE

"A.C.A.T. AGORDINA"

STATUTO

ART. 1

È costituito, nel rispetto del D. lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia dell'Ente del terzo Settore denominato "Associazione di Volontariato ACAT AGORDINA".

Assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Sommariva 14 nel comune di Agordo (Belluno)

Il trasferimento della sede legale è disposto dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2

agenzia
ntrate
ione Provinciale di Belluno
cio Territoriale di Belluno

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Trattiene rapporti con l'ULSS e con le private istituzioni
- Compie attività finalizzate alla cura e riabilitazione degli alcolisti

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di cui all'art. 5, comma 1, CTS sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

L'ACAT Agordina è composta da clubs che sono una comunità multifamiliare appartenete alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può fare un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella

famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico e sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcol correlati e complessi e nella multidimensionalità della vita.

Decide sui programmi e prende iniziative riguardanti la propria zona di competenza; tiene i rapporti con L'USL n. 1, con le pubbliche e private istituzioni, stipula convenzioni, fa domanda di contributo e compie ogni atto politico-amministrativo finalizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

ART. 6

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio del direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- Prendere atto dell'ordine del girono delle assemblee, pendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 117/17 e s.m.i

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

ART. 8

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esecuzione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato.

ART. 10

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- organo di controllo
- organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

È possibile effettuare l'assemblea attraverso l'uso di mezzi di telecomunicazione

ART. 12

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione leale dei conti e l'organo di controllo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera l'esclusione degli associati
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza



Direzione Provinciale
Ufficio

Provincia di Belluno
Ufficio

ART. 13

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno. Spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di minimo 5 componenti e massimo 11, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza tra i presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusive dell'assemblea.

Il particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- Disciplina l'ammissione degli associati
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e la maggioranza dei presenti: dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggior parte dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigile sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

ART. 20

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Quote associative
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 21

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario che può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale o pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 com a1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017

ART. 27

Gli aderenti all'Organizzazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017

ART. 28

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 30

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017

ART. 31

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio del direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data formulata dal consiglio

ART. 32

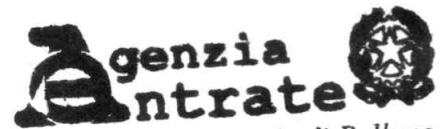
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. N° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore



Direzione Provinciale di Belluno
Ufficio territoriale di Belluno
B. 3 Serie 695 Liquidati euro 2200
Liquitati euro 2200

(*) L'firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Lozio

IL FUNZIONARIO (*)